

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Roma, terza sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 31020 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione il 13 settembre 2021 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente

TRA

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
(avv. Laila Perciballi)

attore-opponente

E

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

~~Avv. Sebastiano Di Betta~~

convenuta-opposta

E

POSTE ITALIANE S.P.A.

~~Avv. Daniela Rissotto~~

convenuta - terza pignorata

CONCLUSIONI

All'udienza del 23.6.2021, tenuta con le modalità disciplinate dall'art. 221, comma 4, del DL n. 34/2020, conv. con modd. nella legge n. 77/2020, il difensore dell'opponente richiamava le conclusioni formulate nei propri scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ proponeva, ai sensi degli artt. 615, comma 2, e 617, comma 2, c.p.c., opposizione alla riscossione coattiva promossa nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione con atto di pignoramento ex art. 72-bis del DPR n. 602/1973 n. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ per un importo complessivo di € 9.485,03, riferibile a diciassette cartelle di pagamento relative a un credito per spese processuali vantato dal Tribunale ordinario di Roma (cartella n. ~~XXXXXX~~)

~~_____~~, a crediti per sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada vantati da Roma Capitale e dal Comune di Fiumicino, eccetto la cartella n. ~~_____~~, relativa anche ad un credito di natura tributaria vantato dalla Regione Lazio.

L'opponente eccepiva:

- ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c.:

- a) la prescrizione dei crediti azionati, in conseguenza dell'omessa notifica delle cartelle di pagamento e dei verbali di accertamento;
- b) la decadenza dal diritto di procedere alla riscossione, per le stesse ragioni;
- c) l'annullamento delle cartelle di importo inferiore a € 1.000,00, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2010, disposto dall'art. 4 del DL n. 119/2018, convertito nella legge n. 136/2018;
- d) l'illegittimità del tasso di interesse applicato;
- e) l'indebita richiesta della maggiorazione ex art. 27 della legge n. 689/1981;
- f) la decadenza dall'iscrizione a ruolo, in quanto tardivamente eseguita;

- ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c.:

- g) l'omessa notifica dei verbali di accertamento;
- h) l'invalidità e/o inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento;
- i) la nullità e/o inesistenza delle cartelle per mancata sottoscrizione del ruolo e della cartella e la mancata allegazione dei verbali di accertamento;
- l) la nullità delle cartelle di pagamento per violazione dello Statuto del contribuente;
- m) la nullità dell'atto di pignoramento per omessa indicazione dei crediti.

Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 18.3.2019 il giudice dell'esecuzione disponeva la sospensione dell'esecuzione limitatamente a sei cartelle di pagamento e compensava le spese del procedimento.


~~_____~~ ha introdotto il presente giudizio a cognizione ordinaria, rappresentando che l'Agente della riscossione aveva disposto l'annullamento d'ufficio delle cartelle di pagamento di importo fino a € 1.000,00, riproponendo tutti i motivi già proposti in sede cautelare e chiedendo di accogliere l'opposizione.






L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha contestato la fondatezza dell'opposizione, rappresentando che le quattro cartelle di pagamento nn. ~~_____~~, ~~_____~~, ~~_____~~ e ~~_____~~, che non risultavano annullate o sospese, erano state regolarmente notificate.


Si è costituita anche Poste Italiane spa, terzo pignorato, senza prendere specificamente posizione e senza formulare richieste.

2 – Rileva preliminarmente il tribunale che la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 5834/2019, prodotta dall'opponente, non concerne alcuna delle cartelle di pagamento indicate nell'atto di pignoramento opposto.



3 – Afferisce invece all'atto di pignoramento la sentenza del Giudice di Pace di Roma del 15.5.2019, n. 13086, prodotta dall'opponente con la prima memoria ex art. 186,

comma 3, c.p.c., che – accertato il decorso dei termini di prescrizione e dichiarata l'estinzione dei crediti oggetto della riscossione vantati da Roma Capitale e dal Comune di Fiumicino – ha accolto l'opposizione avverso quindici cartelle di pagamento, quattordici delle quali riportate nell'atto di pignoramento impugnato. Come di desume dall'atto di citazione, prodotto dall'opponente e richiamato nella sentenza, si tratta delle seguenti cartelle di pagamento: 









Non è invece riferibile all'atto di pignoramento la cartella n.  000.

Alla pronuncia del Giudice di Pace – intervenuta successivamente alla proposizione dell'opposizione, a definizione di un giudizio introdotto prima che fosse eseguito il pignoramento – consegue che deve accogliersi *in parte qua* anche la presente opposizione, dichiarando l'insussistenza del diritto dell'Agente della riscossione a procedere alla riscossione coattiva dei crediti vantati da Roma Capitale e dal Comune di Fiumicino, di cui alle suddette quattordici cartelle.



4 – Successivamente l'opponente ha fornito la prova di avere estinto, per intervenuto adempimento, i crediti di cui alle cartelle  limitatamente al credito vantato da Roma Capitale, € 000,00 

In conseguenza a tale fatto estintivo sopravvenuto deve dichiararsi l'insussistenza del diritto dell'Agente della riscossione a procedere alla riscossione coattiva dei crediti di cui a dette cartelle.

5 – Per quanto attiene alla cartella n.  relativa a un credito per spese processuali vantato dal Tribunale ordinario di Roma di € 943,32, iscritto a ruolo nell'anno 2013, si rileva che l'ADER ha fornito la prova di avere notificato la cartella il 16.1.2014. Poiché si tratta di un credito che, come emerge dall'estratto di ruolo, risale all'anno 2007 e si prescrive in dieci anni, l'eccezione di prescrizione è da ritenersi infondata.

Dalla provata notificazione della cartella di pagamento e, in sede cautelare, dell'avviso di pagamento n.  discende il rilievo dell'infondatezza di ogni altra eccezione sollevata dall'opponente, ivi compresa quella afferente l'omessa specificazione del credito nell'atto di pignoramento, desumibile *per relationem* dagli atti precedentemente notificati.

L'opposizione deve pertanto essere rigettata con riferimento al credito oggetto di riscossione in base alla suddetta cartella.

6 – Per quanto attiene, infine, al credito di natura tributaria vantato dalla Regione Lazio di cui alla cartella n.  ritiene: 

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (limitatamente al credito vantato da Roma Capitale) e [REDACTED]

b) rigetta l'opposizione con riferimento al credito di cui alla cartella di pagamento n. [REDACTED]

c) rigetta l'opposizione con riferimento al credito di natura tributaria vantato dalla Regione Lazio di cui alla cartella di pagamento [REDACTED], nella parte in cui sono stati fatti valere i seguenti motivi: nullità dell'atto di pignoramento per omessa indicazione dei crediti; annullamento della cartella ai sensi dell'art. 4 del DL n. 119/2018, convertito nella legge n. 136/2018; l'eccessività del tasso di interesse applicato; indebita richiesta della maggiorazione ex art. 27 della legge n. 689/1981;

d) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice tributario, con riferimento agli altri motivi di opposizione riferiti al credito di natura tributaria di cui alla cartella di pagamento n. [REDACTED]

e) condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento in favore di Roberto Fortuna delle spese di giudizio, complessivamente liquidate d'ufficio in € 2.738,00 per compensi e in € 286,48 per spese, oltre a rimborso spese generali, cpa e iva, se dovuta, da distrarsi in favore del difensore avvocato Laila Perciballi, dichiaratasi antistataria;

f) compensa le spese processuali nei rapporti con la convenuta Poste Italiane spa. Così deciso in Roma, il 2.5.2022

Il Giudice
Federico Salvati

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

1
2
3

Il Tribunale Ordinario di Roma, in riferimento all'art. 100 bis del Codice di Procedura Civile, ha provveduto a notificare il presente provvedimento di condanna al pagamento delle spese processuali, in favore del creditore, nei limiti della somma di Euro 1.000.000,00 (un milione) a carico del debitore, in ragione della perdita del processo.

4
5